

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1370

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704

Presentato alla Presidenza il 15 aprile 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, concernente la soppressione del partito nazionale fascista, dispose la devoluzione allo Stato delle attività residue dalla liquidazione del patrimonio del suddetto partito e di altre organizzazioni dipendenti (gruppi dei fascisti universitari, fasci femminili con le sezioni delle massie rurali e delle operaie e lavoranti a domicilio, istituto nazionale di cultura fascista, associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la rivoluzione, unione fascista del Senato).

L'articolo 38 — primo comma — del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, confermò tale devoluzione stabilendo al secondo comma quanto segue:

« Su proposta dell'Alto Commissario (per le sanzioni contro il fascismo), i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di con-

certo con i ministri competenti, a servizi pubblici e a scopi di interesse generale, anche mediante cessioni ad altri enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili ».

Successivamente, col decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 452, le attribuzioni dell'Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di liquidazione dei beni ex fascisti furono trasferite all'Amministrazione delle finanze.

In applicazione del regio decreto-legge n. 704 del 1943 e del decreto-legge luogotenenziale n. 159 del 1944, furono acquisiti al patrimonio dello Stato n. 2.336 immobili.

Per effetto del vincolo impresso a tali beni dal citato articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 1944, gli stessi — a seguito dell'emanazione del decreto presidenziale di destinazione — sono entrati a far parte del patrimonio indi-

sponibile dello Stato, venendo così assoggettati alla stessa disciplina pubblicistica riservata ai beni demaniali.

Ciò, ha, fra l'altro, permesso all'Amministrazione finanziaria l'esercizio del potere di autotutela, previsto agli articoli 823 e 828 del codice civile, quando si è reso necessario procedere allo sfratto in via amministrativa degli occupanti.

L'Amministrazione finanziaria ha dato sostanzialmente attuazione all'articolo 38, destinando la quasi totalità dei beni a servizi pubblici e a scopi di interesse generale e imponendo, in sede di alienazione, il previsto vincolo di destinazione agli scopi predetti.

Per quanto concerne il provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, detta Amministrazione, in un primo momento, ritenne che lo stesso non fosse necessario per effetto del citato decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 452, e cioè del trasferimento alla stessa Amministrazione finanziaria dei compiti prima affidati all'Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'integrale applicazione del ripetuto articolo 38 ebbe inizio nel 1953, a seguito di rilievo della Corte dei conti, la quale pose in evidenza il carattere lassativo della norma, osservando che al Ministero delle finanze non potevano intendersi attribuite facoltà maggiori e diverse da quelle che, in materia di beni ex fascisti, erano state conferite al citato Alto commissario, con l'articolo 41, n. 6, del decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 1944.

A seguito di tale rilievo, si è sottoposta l'utilizzazione degli immobili di che trattasi alla lunga e laboriosa procedura preliminare della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con i ministri competenti.

Allo stato attuale, dei beni acquisiti, n. 524 risultano destinati a uffici o servizi governativi; n. 1.275 risultano venduti; n. 227 risultano utilizzati mediante concessioni verso corresponsione di canone, e soltanto 40 risultano inutilizzati. Si tratta, per questi ultimi, di manufatti in pessime condizioni statiche e manutentorie o di terreni siti in zone scoscese o di minima superficie, che non si prestano ad alcuna utilizzazione.

Fra i beni non suscettibili della utilizzazione prevista dall'articolo 38 della legge n. 159 del 1944, devono essere compresi

quelli che, per la loro natura o ubicazione o per altre cause, sono stati utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge (72 unità).

La situazione sopra esposta è rispecchiata nel seguente prospetto:

Assegnati a titolo gratuito per usi governativi	524
Dati in concessione a enti diversi	227
Alienati o in corso di alienazione	1.275
Trasferiti alle regioni a statuto speciale	52
Retrocessi agli originari proprietari	146
Dati in locazione per scopi diversi da quelli previsti dalla legge	72
Non suscettibili di utilizzazione	40
	<hr/>
Totale	2.336

Ai fini della alienazione dei beni rimasti inutilizzati, venne presa in considerazione la possibilità di procedere direttamente alla loro vendita con le norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modifiche ogni qualvolta fosse stata riconosciuta, da parte della Presidenza del Consiglio, la impossibilità di attuare la destinazione di legge.

Sulla questione, però, il Consiglio di Stato - Sezione III, con parere in data 28 giugno 1955, si espresse negativamente osservando, fra l'altro, che «il legislatore ha ritenuto tutti i beni destinabili a servizio pubblico o a scopi di interesse generale in via diretta o in via indiretta» e che «l'amministrazione è quindi vincolata in quanto alla cessione dei beni ai soggetti indicati dalla legge e in quanto alla destinazione a quella comandata dal legislatore».

L'osservanza rigorosa e integrale delle disposizioni recate dal secondo comma del citato articolo 38 del decreto n. 159 del 1944 comporta la necessità di porre i beni, specificamente i fabbricati, nelle condizioni di funzionalità indispensabili a una destinazione a pubblici uffici o servizi, eseguendo opere di ricostruzione e rifacimento di notevole importo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Data la scarsa entità delle somme annualmente stanziare nel bilancio dello Stato per la straordinaria manutenzione, è

da escludere che si possa giungere, sia pure a distanza di tempo, all'esecuzione delle opere di cui sopra.

Stanti tali difficoltà e considerato, altresì, che il patrimonio ex fascista non suscettibile di utilizzazione o non utilizzato in conformità alla legge risulta ridotto a un limitato numero di unità, non si ravvisa ormai necessario il mantenimento di una norma particolare emanata, d'altronde, in circostanze storico-politiche contingenti.

L'abrogazione di tale norma avrà favorevoli riflessi sul piano della unitarietà legislativa, nonché su quello amministrativo e dell'economia dei servizi, in quanto il vincolo (perpetuo) di destinazione dei beni rappresenta un vero ostacolo per la migliore e diversa utilizzazione da parte dell'ente assegnatario dei beni che, in certe zone, sono diventati inutili o superflui a causa delle mutate esigenze delle attività assistenziali, culturali, ricreative ecc., che richiedono una diversa utilizzazione degli immobili, ovvero il trasferimento degli stessi in altre zone in relazione alle mutate caratteristiche urbanistiche.

Occorre inoltre tener presente che il vincolo perpetuo di destinazione imposto agli enti acquirenti dei beni limita il loro diritto di poterne disporre in modo pieno e assoluto, restando preclusa la possibilità

di venderli, permutarli o comunque meglio utilizzarli.

Ciò contrasta con i principi sanciti dal codice civile (articolo 1379) che, per quanto concerne il divieto di alienazione, stabilisce che esso dev'essere contenuto entro convenienti limiti di tempo e deve rispondere ad un apprezzabile interesse di una delle parti.

In relazione a quanto precede è stato predisposto l'unito disegno di legge, che, già presentato nella quinta legislatura alla Camera dei deputati, atto n. 379, è stato integrato con gli emendamenti proposti dagli onorevoli Vittorino Colombo e Anselmo Boldrin nella riunione del 16 ottobre 1968 della VI Commissione della Camera.

Con l'articolo 1 si abroga il secondo comma dell'articolo 38 del decreto n. 159 e, conseguentemente, il vincolo perpetuo di destinazione dei beni. Si stabilisce inoltre che i beni medesimi passano al patrimonio disponibile dello Stato.

Con l'articolo 2 si dispone che nel caso di vendita o di concessione dei beni la preferenza è riservata ai comuni e alle province.

Con l'articolo 3 si stabilisce che il vincolo perpetuo di destinazione già imposto negli atti di vendita dei beni è ridotto a 30 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della emananda legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, è abrogato.

I beni suddetti sono soggetti alle norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.

ART. 2.

In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 viene riconosciuto il diritto di priorità a favore delle regioni, delle province e dei comuni.

ART. 3.

Il vincolo perpetuo di destinazione imposto con gli atti di vendita dei beni di cui all'articolo precedente, compresi quelli approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, è ridotto a 30 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.